



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 65

DATA COMUNICATO 17/11/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1258
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1265

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 16 Novembre 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB** IN MERITO ALLA GARA TERNI FOOTBALL CLUB – SPOLETO, DISPUTATASI A TERNI IL 22.10.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.10.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE DE SAGASTIZABAL SANTIAGO PER OTTO GIORNATE DI GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.11.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che il direttore di gara, pur debitamente convocato non è comparso dinanzi a questa Corte.

Dagli atti del fascicolo ed a seguito dell'audizione della società reclamante ritiene la Corte che il calciatore DE SAGASTIZABAL SANTIAGO abbia toccato l'arbitro esclusivamente per richiamarne l'attenzione. Tale circostanza è comunque sanzionabile anche se il comportamento appare sprovvisto del carattere della gravità, così che appare equa l'applicazione della sanzione della squalifica a sei giornate effettive di gara.

P.Q.M

- **In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore DE SAGASTIZABAL SANTIAGO a sei giornate effettive di gara.**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Carlo Orlando

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 16 Novembre 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. JULIA SPELLO TORRE** IN MERITO ALLA GARA NOCERA UMBRA 2017 – JULIA SPELLO TORRE, DISPUTATASI A NOCERA UMBRA IL 22.10.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.10.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE KHALAK MOUHSINE PER CINQUE GIORNATE DI GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.11.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che il direttore di gara, pur debitamente convocato non è comparso dinanzi a questa Corte.

Dagli atti del fascicolo e dalle dichiarazioni rilasciate dal Vice Presidente della società reclamante in sede di audizione, non emerge certezza in ordine alla effettività dei fatti che hanno comportato la squalifica al calciatore KHALAK MOUHSINE nella misura di cinque giornate.

In tale quadro di incertezza ritiene la Corte equo ridurre la squalifica a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M

- **In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore KHALAK MOUHSINE a tre giornate effettive di gara.**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Carlo Orlando

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 16 Novembre 2023, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. REAL AVIGLIANO** IN MERITO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – FANELLO CALCIO ORVIETO, DISPUTATASI AD AVIGLIANO UMBRO IL 22.10.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.10.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE BRUNETTI EMILIANO FINO AL 15.01.2024;**
- **AMMENDA ALLA SOCIETA' DI €. 500,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.11.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che il direttore di gara, pur debitamente convocato non è comparso dinanzi a questa Corte.

Dal referto arbitrale emerge peraltro il comportamento ingiurioso posto in essere dal pubblico nei confronti del direttore di gara nonché quello irrispettoso del dirigente Brunetti all'indirizzo dell'arbitro medesimo. Le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono tuttavia eccessive rispetto ai fatti di cui sopra e si ritiene equo ridurle come segue:

- €. 250,00 di ammenda a carico della società;
- Inibizione fino al 15.12.2023 nei confronti del dirigente Brunetti Emiliano.

P.Q.M

- **In parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 15.12.2023 l'inibizione al dirigente Brunetti Emiliano e ad €. 250,00 l'ammenda a carico della società.**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 16 Novembre 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.C.D. BASTIA 1924** IN MERITO ALLA GARA F.C. UMBERTIDE AGAPE – BASTIA 1924, DISPUTATASI AD UMBERTIDE IL 22.10.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.10.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PAFFARINI CRISTIAN PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BENINCAMPI MICHAEL PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE UBALDI ENRICO FINO AL 21.12.2023;**
- **AMMENDA ALLA SOCIETA' €. 200,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.11.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal referto arbitrale emergono inequivocabilmente i comportamenti gravemente offensivi ed ingiuriosi posti in essere dai calciatori Benincampi e Paffarini nonché dal dirigente Ubaldi nei confronti del direttore di gara. Le sanzioni inflitte dal G.S., paramtrate sul minimo edittale di cui all'art. 36 commi 1 e 2 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, sono congrue e come tali meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M

- **Respinge il reclamo.**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente
Dott. Domenico Oristanio
Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 16 Novembre 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. VIRTUS COLLINA** IN MERITO ALLA GARA MANTIGNANA MONTEMALBE – VIRTUS COLLINA, DISPUTATASI A PERUGIA IL 22.10.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.10.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE LA MONTAGNA FRANCESCO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.11.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dato atto che il direttore di gara, pur debitamente convocato non è comparso dinanzi a questa Corte. Al contempo nessuno è comparso per la società reclamante.

Ritiene la Corte che alla luce di quanto sopra non vi siano elementi che possano indurre ad una valutazione dei fatti e della sanzione in maniera diversa da quella effettuata dal G.S., sanzione che pertanto appare equa e commisurata.

P.Q.M

- **Respinge il reclamo.**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Carlo Orlando

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua riunione del 16 Novembre 2023, ha assunto le seguenti decisioni:

TORNEO AMATORI CITTÀ DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ' **A.S.D. POL. PIETRALUNGHESE** IN MERITO ALLA GARA POL. PIETRALUNGHESE – TURRIS SAN LEO, DISPUTATASI A PIETRALUNGA IL 21.10.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.14 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 27.10.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CAMILLONI MATTIA PER CINQUE GIORNATE DI GARA;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.11.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Camilloni Mattia, reo di aver provocato una rissa con un calciatore avversario con reciproco scambio di pugni e calci.

La sanzione comminata dal G.S. è congrua rispetto ai fatti di cui sopra e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

- **Respinge il reclamo.**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Avv. Carlo Orlando

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 16 Novembre 2023, ha assunto le seguenti decisioni:

TORNEO AMATORI CITTÀ DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ' **TURRIS SAL LEO**, IN MERITO ALLA GARA POL. PIETRALUNGHESE – TURRIS SAN LEO, DISPUTATASI A PIETRALUNGA IL 21.10.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.14 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 27.10.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE CIACCIOLI LORENZO PER CINQUE GIORNATE DI GARA;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BINI LEONARDO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA;**
- **INIBIZIONE DIRIGENTI SQUARCETTI PAOLO FINO AL 31.12.2023.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 16.11.2023 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento dei calciatori Ciaccioli e Bini, nonché del dirigente Squarcetti.

Le sanzioni comminate dal G.S. sono congrue rispetto ai fatti di cui sopra e come tali meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M

- **Respinge il reclamo.**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 09 Novembre 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento n. 931 pfi 22-23 del Procuratore Federale Interregionale avv. Paolo Mormando

NEI CONFRONTI DI

- **sig. omissis**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pontevalleceppi;
- **sig. omissis**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pontevalleceppi;
- **sig. omissis**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pontevalleceppi;
- **sig. omissis**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pontevalleceppi;
- **sig. omissis**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pontevalleceppi;
- **società A.S.D. PONTEVALLECEPPI.**

Con atto della Procura Federale nell'ambito del procedimento disciplinare n. 931 pfi22-23 i soggetti indicati in epigrafe sono stati deferiti avanti a codesto Tribunale Federale Territoriale per rispondere degli addebiti indicati nel citato atto di deferimento, noti alle parti e da intendersi qui integralmente richiamati.

All'udienza del 26/11/2023, di cui è verbale, il Rappresentante della Procura Federale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: per il calciatore *omissis* 8 mesi di squalifica, per il calciatore *omissis* 5 mesi di squalifica, per il calciatore *omissis* 7 mesi di squalifica, per il calciatore *omissis* 7 mesi di squalifica, per il calciatore *omissis* 5 mesi di squalifica, per la società ASD Pontevalleceppi € 3.000,00 di ammenda. I difensori degli incolpati hanno concluso per il proscioglimento dei rispettivi assistiti, richiamando le memorie depositate, contenenti anche istanze istruttorie.

Il Tribunale ha accolto le richieste di prova testimoniale formulate dalle parti e all'udienza del 9/11/2023 sono stati sentiti i testimoni sig. *omissis* e sig. *omissis*; all'esito della discussione, il Tribunale ha assunto la riserva sulla decisione; alle ore 19,45 del 9/11/2023, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza, il Tribunale ha pronunciato il seguente dispositivo:

"dichiara la responsabilità dei deferiti rispetto ai fatti rispettivamente addebitati, applicando agli stessi le seguenti sanzioni:

- squalifica al calciatore *omissis* fino al 31/01/2024;
- squalifica al calciatore *omissis* fino al 20/12/2023;
- squalifica al calciatore *omissis* fino al 15/01/2024;
- squalifica al calciatore *omissis* fino al 15/01/2024;
- squalifica al calciatore *omissis* fino al 20/12/2023;
- alla società A.S.D. Pontevalleceppi € 1.200,00 di ammenda.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 C.G.S..

Così deciso in Perugia il 9 novembre 2023".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria espletata ha confermato, seppur nei limiti di cui si dirà, la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale agli incolpati.

Va in primo luogo evidenziato che, in conseguenza degli episodi che costituiscono oggetto del presente deferimento e a seguito di esposti presentati dai signori *omissis* (padre di *omissis*) e *omissis* (padre di *omissis*), i calciatori *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, tutti minori di età, sono stati sottoposti ad indagine dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria – Perugia (proc. pen. n. 47/2023 R.G.N.R.).

A conclusione dell'attività di indagine svolta, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dott. Flaminio Monteleone ha formulato richiesta di archiviazione nei confronti di tutti gli indagati rilevando il difetto dell'elemento psicologico del reato e il G.I.P dott. Sergio Cutrona, con provvedimento del 4/7/2023, ha accolto la richiesta di archiviazione condividendo le considerazioni svolte dal Procuratore della Repubblica.

Questo Tribunale ritiene che, come rilevato anche dalle difese degli incolpati, tale pronuncia faccia stato nel presente procedimento disciplinare; non può tuttavia essere omesso che lo stesso Procuratore, nella richiesta di archiviazione, conferma il verificarsi di alcune condotte degli indagati, per le quali tuttavia difetta la condizione di procedibilità.

Fatta questa doverosa considerazione, si ritiene che dal materiale probatorio acquisito emerga in ogni caso la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale in relazione ad alcuni comportamenti tenuti dagli incolpati in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore *omissis*, le sommarie informazioni rese da *omissis* e *omissis* e le stesse parziali ammissioni da parte dell'incolpato comprovano – pur con le precisazioni di cui sopra - la sussistenza degli addebiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del capo di incolpazione che lo riguarda.

Anche con riferimento a *omissis* ed *omissis* si perviene ad analoga conclusione: per il primo calciatore si vedano le dichiarazioni rese da *omissis*, *omissis* e *omissis*, per il secondo quelle rese dal *omissis* e dal *omissis*.

Quanto alle posizioni di *omissis* e *omissis* le condotte addebitate nei rispettivi capi di incolpazione risultano confermate, con riferimento al primo, dalle deposizioni di *omissis* e *omissis*, con riferimento al secondo, da quelle di *omissis* e *omissis*.

Per la società ASD Pontevalleceppi, infine, pur tenendosi conto delle argomentazioni difensive svolte nel corso del procedimento, deve ritenersi sussistente la responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2. C.G.S. in conseguenza delle condotte poste in essere dai predetti tesserati ed anche in ragione del fatto che esse si sono svolte in più di un'occasione all'interno degli spogliatoi della Società.

Non può dimenticarsi che, nell'ambito del giudizio disciplinare, per appurare la realizzazione della violazione dei principi di ampia portata dettati dall'art. 4, comma 1, C.G.S., è sufficiente un livello probatorio superiore alla semplice valutazione di probabilità che consenta di acquisire la ragionevole certezza che i fatti addebitati siano stati commessi dagli incolpati e, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni siano senz'altro caratterizzate da precisione e concordanza.

Deve, d'altro canto, essere disattesa la tesi difensiva – in qualche modo avvalorata da un passaggio delle conclusioni del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni - secondo la quale si sarebbe trattato di normali scherzi da spogliatoio realizzati in un contesto che dovrebbe consolidare lo spirito di squadra: nel caso di specie si è sicuramente travalicato il limite del semplice scherzo fra ragazzi, come potrebbe considerarsi quello della doccia fredda, essendosi realizzate delle situazioni che contrastano palesemente con i principi fondanti dell'ordinamento sportivo e prima ancora con quelli di civile e sana convivenza tra giovani.

Ciò non di meno, il Tribunale sente l'esigenza di individuare un trattamento sanzionatorio che rispetti il criterio di proporzionalità, al fine di contemperare l'esigenza afflittiva e quella rieducativa; non si può infatti sottovalutare che la differenza di età fra i ragazzi coinvolti in questa spiacevole vicenda – minorenni gli uni e gli altri - è di solo un anno circa e del fatto che le persone offese hanno comunque ritenuto di proseguire la stagione sportiva 2022/2023 nella ASD Pontevalleceppi (seppur con allenamenti separati fra classe 2008 e classe 2009), con ciò mostrando di non avere subito ripercussioni di carattere psicologico che impedisse loro di frequentare i luoghi nei quali si sono verificati i fatti oggetto del procedimento.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale Federale Territoriale ritiene congruo e commisurato ai fatti commessi dagli incolpati irrogare agli stessi le seguenti sanzioni:

- squalifica al calciatore *omissis* fino al 31/01/2024;
- squalifica al calciatore *omissis* fino al 20/12/2023;
- squalifica al calciatore *omissis* fino al 15/01/2024;
- squalifica al calciatore *omissis* fino al 15/01/2024;
- squalifica al calciatore *omissis* fino al 20/12/2023;
- alla società A.S.D. Pontevalleceppi € 1.200,00 di ammenda.

Sentenza integrale depositata in Perugia il 16 novembre 2023.

Il Tribunale Federale Territoriale
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini
Avv. Maurizio Lorenzini

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 17 NOVEMBRE 2023.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace..